



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1026

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica ai "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19", approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 del 19 maggio 2020 e s.m.i., e approvazione delle relative modalità applicative.

Il giorno **17 Luglio 2020** ad ore **09:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con la Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3, il Consiglio provinciale ha introdotto ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, l'art. 5 prevede la possibilità per la Provincia di concedere contributi a fondo perduto in favore degli operatori economici che occupano fino a 9 addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

In attuazione del secondo comma del citato art. 5, con deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020, sono stati definiti i criteri per individuare gli operatori economici che possono beneficiare del contributo, la misura del contributo, i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dello stesso nonché i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca del contributo. Con il medesimo provvedimento sono state anche individuate, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori economici che impiegano più di 9 addetti e fino a 11 addetti.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 735 di data 29 maggio 2020, sono state apportate modifiche ai "Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19", approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale n. 657 del 19 maggio 2020.

In data 11 giugno 2020 ha preso il via, tramite apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia e raggiungibile all'indirizzo <https://ripartitrentino.provincia.tn.it/>, la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 5 della L.P. 3/2020 da parte degli operatori economici. Al 15 luglio sono state inviate n. 10.279 domande di contributo - per un ammontare di circa euro 34,5 milioni.

A seguito di interlocuzioni avute con le categorie economiche e delle segnalazioni pervenute, si ritiene di estendere la misura agevolativa prevedendo una proroga del termine per la presentazione delle domande al 30 settembre 2020. Tale termine risulta compatibile con le tempistiche per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019, per gli operatori economici che al momento non hanno potuto fare domanda di contributo.

Per quanto concerne i Criteri per la concessione dei contributi, si propone di innalzare le soglie relative al limite reddituale di cui al punto 3.2 e 3.3, di ampliare la platea dei soggetti che potranno effettuare l'attestazione del regolare pagamento di cui al punto 8, di specificare la casistica della revoca nel caso del mancato rispetto degli obblighi di salvaguardia del numero di addetti di cui al punto 8.1 e di prevedere delle eccezioni alla revoca di cui al punto 10 e la possibilità, a determinate condizioni, di una revoca parziale.

Si rende pertanto necessario modificare i criteri, approvati con deliberazione n. 657 di data 19 maggio 2020 e s.m.i, come segue:

i) sostituzione del punto 3.1, lett. c) con:

"c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020, un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;"

ii) sostituzione del punto 3.2 con:

"3.2. In presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, hanno diritto al contributo gli operatori economici che hanno registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020 un reddito pari o inferiore a euro 50.000,00. Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che

consente, in presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 50.000,00, commisurato al periodo dell'anno in cui l'operatore economico ha svolto la sua attività.”

iii) sostituzione del punto 3.3 con:

“3.3. Il limite reddituale previsto al precedente punto 3.2 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 80.000,00.”

iv) sostituzione del punto 8.1, lett. a) con:

“a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti.”

v) sostituzione del punto 8.1, lett. c) con:

“c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà attestata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi.”

vi) sostituzione del punto 8.2 con:

“8.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad operatore economico avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.”

vii) integrazione della lettera a) del punto 10.1. con: “salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo.”

viii) integrazione della lettera c) del punto 10.1. con: “; limitatamente alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione della maggiorazione e la revoca dell'importo non dovuto.”

Tutte le modifiche e integrazioni proposte sono contenute all'interno dell'allegato A. Per praticità di lettura, il testo dei criteri, allegato parte integrante del presente atto, viene riapprovato integralmente con le modifiche sopra illustrate.

Alla luce delle numerose richieste di chiarimento pervenute circa i criteri e requisiti necessari per accedere al contributo provinciale in questione, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni circa le modalità applicative così come indicate nell'allegato B, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 5 della L.P. n. 3/2020;
- visti i “Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19” (Allegato A);
- visti i “Chiarimenti in merito alle modalità applicative criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19” (Allegato B);
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di modificare i “criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19”, approvati con deliberazione di Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e s.m.i, come segue:
 - i) sostituzione del punto 3.1, lett. c) con:

“c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020, un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;”
 - ii) sostituzione del punto 3.2 con:

“3.2. In presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, hanno diritto al contributo gli operatori economici che hanno registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020 un reddito pari o inferiore a euro 50.000,00. Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che consente, in presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 50.000,00, commisurato al periodo dell'anno in cui l'operatore economico ha svolto la sua attività.”
 - iii) sostituzione del punto 3.3 con:

“3.3. Il limite reddituale previsto al precedente punto 3.2 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 80.000,00.”
 - iv) sostituzione del punto 8.1, lett. a) con:

“a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti.”
 - v) sostituzione del punto 8.1, lett. c) con:

“c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà

attestata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi.”

vi) sostituzione del punto 8.2 con:

“8.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale d'azienda ad operatore economico avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.”

vii) integrazione della lettera a) del punto 10.1. con “, salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo.”

viii) integrazione della lettera c) del punto 10.1. con: “; limitatamente alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione della maggiorazione e la revoca dell'importo non dovuto.”

2. di approvare l'allegato A) “criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19” che sostituisce integralmente l'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 657/2020 così come modificata con deliberazione n. 735/2020, prorogando il termine di presentazione delle domande al 30 settembre 2020;
3. di disporre che i criteri di cui al punto 2) entreranno in vigore a partire dal 20 luglio 2020 affinché la piattaforma informatica possa recepire le innovazioni previste a partire dalle ore 12 della medesima giornata;
4. di prevedere che, anche relativamente alle domande già pervenute o concesse, trovano applicazione le disposizioni di cui all'allegato A) in quanto più favorevoli per l'operatore economico;
5. di mantenere invariato quanto altro definito nell'ambito delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 657/2020 e n. 735/2020;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i “Chiarimenti in merito alle modalità applicative criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020. Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19” di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto già indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 657 di data 19 maggio 2020 e s.m.i;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato A



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020.**

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
IMPEGNANO FINO A UNDICI ADDETTI E CHE HANNO SUBITO
GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DEL COVID-19.**

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

1.3. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai sensi degli articoli 54 e 61 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (regime di aiuto SA.57021) e dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle aziende vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle aziende e imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.
- c. "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3,

lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

- d. "Volume di attività": somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.
- e. "Periodo di osservazione": lasso temporale minimo di due mesi continuativi all'interno del periodo che va da marzo a maggio 2020, fatto salvo quanto specificato alla successiva lettera f) per gli operatori economici che hanno iniziato la propria attività a partire dall'1 febbraio 2019 o per gli operatori economici che hanno da 10 a 11 addetti.
- f. "Grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19":
- Per gli **operatori economici che impiegano fino a 9 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
 - Per gli **operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività complessivo di almeno il 70 per cento nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni di volume di attività vanno autocertificate dall'operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
- g. "Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale": delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- h. "Addetti": numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (Es. se un dipendente ha lavorato 2 mesi vale 2/12, sia che abbia lavorato full time, sia che abbia lavorato part time, se ha lavorato tutto l'anno vale 12/12). Per le aziende che hanno iniziato l'attività successivamente all'1 marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti in azienda da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se l'azienda ha avviato la sua attività all'1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi, a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi

compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.

- i. “Reddito”: si ricava dall’ultima dichiarazione presentata:
- I. nel caso di imprese individuali e lavoratori autonomi, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi;
 - II. nel caso di società e di associazioni professionali, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) della dichiarazione dei redditi, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione;
 - III. nel caso di imprese familiari, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri della dichiarazione dei redditi relativi al reddito di impresa dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi, il quale è comprensivo anche dei redditi attribuiti ai familiari ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - IV. nel caso di imprenditori agricoli, società semplici e società agricole di cui all’art. 2 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RA (Redditi dei terreni), RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi relativi al reddito agrario o di impresa, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i compensi, i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione, a meno che gli anzidetti soggetti non determinino il reddito ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che in tal caso gli stessi vanno comunque considerati.
- j. “Operatore economico neo costituito”: operatore economico che ha avviato la sua attività dopo l’1 settembre 2019.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale o unità operativa nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020, un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000 e fino ad euro 5 milioni;
- d) aver subito un grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- e) presenza di un numero di addetti inferiore o uguale a undici;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31 dicembre 2019.

3.2. In presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, hanno diritto al contributo gli operatori economici che hanno registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda o alla data del 30 settembre 2020 un reddito pari o inferiore a euro 50.000,00. Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che consente, in presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 50.000,00, commisurato al periodo dell'anno in cui l'operatore economico ha svolto la sua attività.

3.3. Il limite reddituale previsto al precedente punto 3.2 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 80.000,00.

3.4. Agli operatori economici neo costituiti non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c) e i vincoli di cui ai punti 3.2 e 3.3.

3.5. Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

- euro 3.000,00 fino a 3 addetti;
- euro 4.000,00 fino a 6 addetti;
- euro 5.000,00 fino a 11 addetti.

4.2. Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

5. MAGGIORAZIONI

5.1. Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l'attività o canoni di affitto d'azienda o del ramo d'azienda con cui viene svolta, anche in parte, l'attività, è prevista una maggiorazione alla misura di contributo di cui ai precedenti punti 4.1 - 4.2, pari al 40 per cento dell'ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00. Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. La condizione di aver effettivamente corrisposto il canone deve essere certificata dal locatore.

5.2. Non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da società controllanti, controllate o collegate all'operatore economico che chiede la maggiorazione. Parimenti, non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da familiari, come definiti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

6.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il 30 settembre 2020 - mediante piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

6.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.

445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

7.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

7.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

8. OBBLIGHI

8.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara il rispetto dei seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

- a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto. In alternativa alla riduzione del volume di attività è comunque tollerato un margine di flessibilità del 20% nel calcolo del numero di addetti.
- b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
- c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori. Tale situazione sarà attestata da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali, o da parte di un CAA (Centro di Assistenza Agricola), C.A.T. (Centro di Assistenza Tecnica) - H.U.B.- Società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria o da un Consulente del Lavoro, che attesterà che l'operatore economico ha provveduto a pagare le retribuzioni e - per almeno una quota pari al contributo ricevuto - i fornitori di beni e servizi.
- d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

8.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1. I vincoli si considerano comunque rispettati in caso di trasferimento totale o parziale

d'azienda ad operatore economico avente sede legale nel territorio provinciale trentino, di trasformazione, di fusione e di scissione societaria, qualora il subentrante si assuma l'impegno di rispettare gli obblighi.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9.2. Successivamente al 31 dicembre 2021 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 8.1 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

10. REVOCHE

10.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 lettere a), b) e c), salvo i casi di decesso e invalidità che comporti l'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa del titolare/lavoratore autonomo/socio attivo.
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 8.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente.
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 o delle condizioni di attribuzione delle maggiorazioni previste; limitatamente alle maggiorazioni di cui al punto 5, qualora l'operatore economico dia comunicazione dell'erronea indicazione dell'importo entro il termine ultimo per la presentazione delle domande, è prevista la rideterminazione della maggiorazione e la revoca dell'importo non dovuto.

10.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO

3. 11.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CHIARIMENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ APPLICATIVE

«Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 5 della Legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020.

Misure a sostegno degli operatori economici che impegnano fino a undici addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19.»

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3

«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022»

1. Chiarimenti in merito ai requisiti degli operatori economici, definiti al punto 2.1 lett. a. dei criteri, e al conteggio degli addetti, determinato così come al punto 2.1 lett. h. dei criteri:

i) i consorzi sono inclusi nella definizione di operatore economico, come declinata al punto 2.1 lett. a. dei criteri, se rientrano nell'art. 73, co. 1, lett. b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto "enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali". Non rientrano nella misura se disciplinati dall'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

ii) gli operatori economici del settore agricolo, della pesca o dell'acquacoltura, che svolgono più attività tra quelle previste, possono scegliere fra una delle attività che esercitano anche se non prevalente. In caso di più attività, il requisito per l'accesso riferito al volume di attività (disciplinato al punto 2.1 lett. d. e al punto 3.1 lett. c. dei criteri) sarà verificato in riferimento all'attività scelta per l'agevolazione. Il requisito del reddito, indicato ai punti 3.2 e 3.3 dei criteri, e del numero degli addetti sarà calcolato sull'impresa complessiva.

iii) le società in liquidazione volontaria non hanno diritto al contributo perché al momento di presentazione della domanda l'operatore economico non esercita attività di impresa ai sensi del punto 2.1 lett. a. dei criteri.

iv) per tutti gli operatori economici, anche se si tratta di aziende che lavorano stagionalmente, il numero di addetti, come definito al punto 2.1 lett. h. dei criteri, va determinato nel seguente modo: si prende in considerazione il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020, si sommano tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inseriti nel Libro Unico dell'Impresa. Ciascuno vale 1 se ha lavorato tutto il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (anche se part-time). Se non ha lavorato tutto il periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 vale pro-quota (es. se un dipendente è presente nel Libro Unico di Impresa per 60 giorni vale 60/366; se presente 90 giorni vale 90/366, non si fa differenza se ha lavorato full time o part time o se ha beneficiato di sospensioni, ferie e aspettativa). Il calcolo va arrotondato al secondo decimale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione, nonché gli stagisti e i tirocinanti. Nel caso di lavoratori a chiamata, gli stessi vanno conteggiati nei limiti dei giorni effettivamente lavorati (es. se un lavoratore ha effettivamente lavorato 90 giorni vale 90/366, indipendentemente dalla durata del suo contratto). A questo dato vanno sommati i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Nel caso di collaboratori familiari, soci di società e associati di associazioni professionali il calcolo deriva dall'effettivo apporto lavorativo nel periodo di riferimento (es. se sono impegnati al 50%, valgono 0,5);

v) per le attività iniziate a partire dal 1 marzo 2019 invece, si prende in considerazione il periodo dalla data di inizio attività al 29 febbraio 2020, si sommano tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato inseriti nel Libro Unico dell'Impresa. Ciascuno vale 1 se ha lavorato tutto il periodo dalla data di inizio attività al 29 febbraio 2020 (anche se part-time). Se non ha lavorato tutto il periodo vale pro-quota (es. azienda costituita 1.4.2019 è stata attiva 334 giorni, se un dipendente è presente nel Libro Unico di Impresa per 60 giorni vale 60/334; se presente 90 giorni vale 90/334, non si fa differenza se ha lavorato full time o part time o se ha avuto sospensioni, aspettative, ferie).

vi) i soci che non svolgono attività all'interno e per l'impresa e che quindi legalmente non sono tenuti all'apertura di posizione assicurativa e contributiva, non devono essere considerati ai fini del calcolo del numero di addetti;

vii) i soggetti non dipendenti che prestano la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare (soci lavoratori, collaboratori familiari, associati in partecipazione, ecc...) sono inclusi nel computo degli addetti;

viii) nel caso in cui, dopo aver determinato il numero di addetti, si dovesse ottenere un valore compreso tra 9 e 10 (ad esempio 9,5), ai fini della determinazione del grave danno (di cui al punto 2.1 lett. f. dei criteri) va utilizzato il criterio degli operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti;

ix) gli operatori economici non devono considerare, ai fini del calcolo del numero di addetti, i lavoratori interinali che operano presso di essi, in quanto sono computati dall'agenzia di somministrazione;

x) i coadiutori ai soli fini previdenziali che non percepiscono reddito per l'attività prestata e che non fanno parte dell'impresa familiare, di cui all'art. 230 bis del Codice Civile richiamato dall'art. 5 del TUIR, non vanno considerati tra gli addetti.

2. In merito alla determinazione del grave danno ai sensi dei punti 2.1 lett. f. e 3.1 lett. d) dei criteri, si specifica quanto segue:

i) per gli operatori economici che impiegano fino a 9 addetti e che hanno iniziato l'attività dopo l'1 febbraio 2019, il confronto per la determinazione del grave danno riguarderà il valore medio mensile del volume di attività registrato in almeno due mesi continuativi (anche non decorrenti dal primo giorno del mese) nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020;

ii) il lasso temporale minimo di due mesi continuativi, da considerare quale periodo di osservazione ai sensi del punto 2.1 lett. e) dei criteri, non deve necessariamente decorrere dal primo giorno del mese, purché si mantenga il medesimo lasso temporale di riferimento nell'anno precedente (ad esempio 15 marzo 2020 – 15 maggio 2020 e 15 marzo 2019 – 15 maggio 2019) e lo stesso criterio di calcolo;

iii) per determinare il grave danno si considera la data di inizio attività come risultante dalla Camera di Commercio o in alternativa l'effettivo avvio come documentato dai ricavi.

3. Chiarimenti in merito al “volume di attività” ai sensi dei punti 2.1 lett. d. e 3.1 lett. c) dei criteri:

i) per determinare il volume di attività si effettua la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa (rilevano anche le plusvalenze), ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di lavoro autonomo. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alternativamente al criterio di competenza, di cassa, di data registrazione o di data del documento. Per tutti il principio adottato in un periodo dovrà essere utilizzato anche per determinare valori di confronto dell'altro periodo di osservazione;

ii) gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019 calcolano il limite minimo del volume di attività (12 mila euro) su base annua in rapporto al periodo successivo all'inizio attività (es. attività iniziata il 1 aprile 2019, soglia minima pari ad euro 9.000, attività iniziata il 1 luglio 2019, soglia minima pari ad euro 6.000, indipendentemente dalla stagionalità della stessa). Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività prima del 1 gennaio 2019 il limite minimo è sempre pari a 12.000 euro indipendentemente dal periodo di attività svolta (ovvero stagionalità della stessa), ad esclusione del caso in cui abbiano iniziato l'attività nel corso del 2018 e non abbiano ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 o non la presentino entro il 30 settembre 2020: in questo caso, il volume di attività e il reddito sono calcolati su base annua in rapporto al periodo successivo all'inizio attività (ad esempio, inizio attività 1 luglio 2018, limite minimo del volume di attività 6 mila euro indipendentemente dalla stagionalità della stessa);

4. Chiarimenti in merito al calcolo del reddito (come definito al punto 2.1 lett. i. in riferimento al requisito di cui ai punti 3.2 e 3.3 dei criteri):

i) con riferimento al punto 3.3 dei criteri, se un soggetto è socio in più società può incrementare per ognuna di esse il limite reddituale per l'importo di Euro 15.000, nel rispetto del tetto massimo di Euro 80.000;

ii) i soci che non svolgono attività all'interno e per l'impresa, e che quindi legalmente non sono tenuti all'apertura di posizione assicurativa e contributiva, non devono essere considerati al fine del calcolo del reddito per l'accesso alla misura (punto 3.3 dei criteri);

iii) se l'operatore economico ha iniziato la sua attività nel 2019 deve presentare la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019 prima di presentare la domanda o comunque entro il 30 settembre 2020;

5. Chiarimenti in merito alle attività avviate o cessate:

i) non sono considerati "operatore economico neo costituito", come definito al punto 2.1 lett. j. dei criteri, coloro che nel 2019 svolgevano un'attività poi cessata e che hanno mantenuto la stessa partita IVA per svolgere un'attività diversa. Pertanto non incide il cambio del codice ATECO e ciò che viene considerato per determinare se un operatore economico è neo costituito è la data di attribuzione del numero di partita IVA;

ii) i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1 febbraio 2019 per effetto di operazioni straordinarie (es: donatario azienda, cessionario azienda, erede dell'imprenditore, ecc...) non sono da considerarsi soggetti già esistenti prima di tale data ai fini del punto 2.1 lett. f. dei criteri. Per lo stesso motivo è operatore economico neo costituito un soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 1 settembre 2019 per effetto delle suddette operazioni straordinarie;

iii) non possono presentare domanda gli operatori economici che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 marzo 2020 ferma restando l'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio o, per i soggetti non obbligati, la data di attribuzione della p.iva alla data del 31 gennaio 2020;

iv) in caso di chiusura dell'attività prima del 31 dicembre 2021, l'operatore economico che ha beneficiato del contributo di cui all'art. 5 della L.P. 3/2020 è tenuto a comunicare immediatamente la cessazione dell'attività ad Apiae o al Servizio Agricoltura, che procedono alla revoca per non rispetto dell'obbligo di cui al punto 8.1 lett. a) ai sensi di quanto previsto al punto 10 dei criteri;

6. Relativamente alle maggiorazioni previste al punto 5. dei criteri a favore degli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l'attività o canoni di affitto d'azienda o del ramo d'azienda con cui viene svolta, anche in parte, l'attività, si specifica quanto segue:

i) l'operatore economico ne può beneficiare anche se il canone è stato pagato per una parte del periodo indicato. Inoltre, con il termine "sostenuto" si intende pagato relativamente al periodo marzo, aprile, maggio 2020 e comunque entro la data di presentazione della domanda. È possibile beneficiare di tale maggiorazione anche nel caso in cui si abbia fruito di un contributo sullo stesso canone ovvero si abbia concesso parte dei locali in sublocazione a soggetti terzi, purché rispettivamente al netto del contributo percepito e delle entrate per sublocazione ricevute. Per gli operatori economici del settore agricolo può essere considerato solo il canone di locazione riferito all'attività per la quale è stato chiesto il contributo;

ii) gli operatori economici che hanno ricevuto contributi pubblici a ristoro dell'affitto diversi da

quelli per fronteggiare l'attuale crisi, devono scomputare tali contributi. Pertanto il credito di imposta statale di cui al DL n.34/2020 non deve essere scomputato;

7. Chiarimenti in merito al requisito di cui al punto 3.1 lett. a) dei criteri riguardante la sede legale o unità operativa dell'attività:

i) il requisito di avere sede legale o unità operativa nel territorio provinciale è soddisfatto se un professionista con residenza anagrafica fuori provincia presta attività lavorativa sul territorio della Provincia. In tal caso infatti ha almeno un'unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento. Il caso contrario invece (professionista con residenza in provincia ma attività lavorativa fuori Provincia) non garantisce il rispetto dei requisiti, in quanto se non ha né la sede legale, né un'unità operativa della sua attività in Provincia Autonoma di Trento, non rientra tra i soggetti beneficiari del contributo.